

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6264 del 29/11/2018
Oggetto	FC18T0034. CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN LOCALITA' INVASO DI RIDRACOLI NEL COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA (FC). RICHIEDENTE: ROMAGNA ACQUE SOCIETÀ' DELLE FONTI SPA. USO: RICOSTRUZIONE PONTICELLO PEDONALE E REALIZZAZIONE DI GAVETA IN PIETRA LUNGO IL SENTIERO PARCO N. 235
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6522 del 29/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno ventinove NOVEMBRE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN LOCALITÀ INVASO DI RIDRACOLI NEL COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA (FC)
RICHIEDENTE: ROMAGNA ACQUE SOCIETÀ' DELLE FONTI SPA
USO: RICOSTRUZIONE PONTICELLO PEDONALE E REALIZZAZIONE DI GAVETA IN PIETRA LUNGO IL SENTIERO PARCO N. 235
PRATICA: FC18T0034

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/15, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;

VISTE in particolare le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali",

in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;

- la deliberazione del Consiglio Provinciale di Forlì – Cesena n. 68886/146 del 14/09/2006 di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, e 29 ottobre 2015 n.1622;

PRESO ATTO:

- che con istanza, corredata degli allegati tecnici, pervenuta il 07/09/2018 e registrata al protocollo con n. PGFC/2018/14200, il Sig. Bernabè Tonino (c.f. BRN TNN 74R24 H294D) in qualità di procuratore speciale di ROMAGNA ACQUE SOCIETÀ' DELLE FONTI Spa (C.F. e P.IVA n°00337870406), con sede legale nel Comune di Forlì (FC) in Piazza del Lavoro n. 35, ha chiesto la concessione per l'occupazione demaniale in località Invaso di Ridracoli nel Comune di Bagno di Romagna (FC), per la ricostruzione di un ponticello pedonale e la realizzazione di una gaveta in pietra lungo il sentiero del Parco n. 235. L'intervento è localizzato all'NCT del Comune di Bagno di Romagna al Foglio 146 Fronte mappale 25 e al Foglio 147 Fronte mappale 17
- che tra gli allegati all'istanza figura una nota dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con cui si comunica che l'istanza in oggetto fa parte del procedimento unico 56/PROU/2018 gestito dalla suddetta Unione;
- che l'intervento ricade nell'area naturale protetta del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi codice IT408001;

DATO ATTO:

1. che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
2. che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 3339 del 19/09/2018, trasmessa e registrata al protocollo Arpa PGFC/2018/15409, ha rilasciato il nulla osta idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nell'art. 6 del Disciplinare, parte integrante del presente atto;
3. che il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, con nota assunta al protocollo Arpa PGFC/2018/15650 del 01/10/2018, ha espresso il parere favorevole (incidenza non significativa) e il Nulla Osta con prescrizioni n. 216/18 per quanto di sua competenza sugli interventi di cui all'oggetto;
4. che il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PGFC/2018/20076 del 28/11/2018;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

5. ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 sul CCP 16436479 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 13/11/2018 quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
6. ha presentato a titolo di deposito cauzionale copia del bonifico dell'importo di € **250,00** sul CCP 00367409 intestato al Presidente della Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 13/11/2018 con bonifico bancario (CRO AH00120181113URMCR001325725);

RICHIAMATA la nota protocollo PG/2011/22210 del 26/01/2011 inviata alla Società Romagna Acque Società delle

Fonti S.p.A., a firma del Direttore Generale della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo della Regione Emilia – Romagna, Giuseppe Bortone che afferma: *“Con riferimento al pagamento dei canoni connessi all’occupazione di aree appartenenti al demanio idrico con infrastrutture di Codesta Società si conferma che è applicabile a tali occupazioni il disposto della deliberazione n. 913 del 2009 che prevede di esentare dal canone di aree del demanio idrico con le infrastrutture idriche di cui all’art. 143 del D.Lgs. n. 152 del 2006 se di proprietà comunale, provinciale o se conferite a società a totale partecipazione pubblica incedibile. Si ritiene infatti che Romagna acque sia ascrivibile a detta ultima categoria ---omissi---”*;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 19 ovvero fino al 31/12/2036;

SU PROPOSTA del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla Responsabile del procedimento Dott.ssa Anna Maria Casadei dell'Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì-Cesena, appartenente alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Forlì-Cesena, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di concedere alla Società ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI Spa (C.F. e P.IVA n°00337870406), con sede legale nel comune di Forlì (FC) in Piazza del Lavoro n. 35, nel rispetto dei diritti dei terzi, **l’occupazione di area demaniale**, in località Invaso di Ridracoli nel Comune di Bagno di Romagna (FC), per la ricostruzione di un ponticello pedonale e la realizzazione di una gaveta in pietra lungo il sentiero del Parco n. 235. L’intervento è localizzato all’NCT del Comune di Bagno di Romagna al Foglio 146 Fronte mappale 25 e al Foglio 147 Fronte mappale 17. Pratica FC18T0034;
2. **di rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 19 ovvero fino al 31/12/2036;**
3. di fissare in € 250,00 l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n.2. Il deposito verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
4. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
5. di recepire nel citato Disciplinare:
 - le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico di cui all’art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 3339 del 19/09/2018 che si consegna in copia semplice al concessionario;
 - le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta n. 216/2018 rilasciato dal Parco Nazionale Foreste Casentinesi che si consegna in copia semplice al concessionario;
6. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l’area viene concessa;
7. di dare conto che l’originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l’archivio informatico Arpae e sarà consegnata al concessionario una copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

DI STABILIRE CHE:

8. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
9. il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, non è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
10. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
11. il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
**Dr. Carla Nizzoli*

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione pratica FC18T0034 a favore della Società Società ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI Spa (C.F. e P.IVA n°00337870406), con sede legale nel Comune di Forlì (FC).

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione di area demaniale in località Invaso di Ridracoli nel comune di Bagno di Romagna (FC), per la ricostruzione di un ponticello pedonale e la realizzazione di una gaveta in pietra lungo il sentiero del Parco n. 235. L'intervento è localizzato all'NCT del Comune di Bagno di Romagna al Foglio 146 Fronte mappale 25 e al Foglio 147 Fronte mappale 17.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al 31/12/2036.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del concessionario è pari ad €. **250,00**.
2. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del concessionario, dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.
3. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
5. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
9. **L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.**

Articolo 6

PRESCRIZIONI NULLA OSTA IDRAULICO e NULLA OSTA DEL PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI

A) Nulla Osta Idraulico

Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al nulla osta idraulico N. 3339 del 19/09/2018 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13 per la realizzazione di due nuovi attraversamenti, mediante demolizione di *ponticelli esistenti sui seguenti Fossi*:

- *Fosso del Molino: demolizione del ponticello esistente e ricostruzione, nella medesima posizione, di nuovo attraversamento con struttura portante in acciaio zincato completamente rivestito in legno. La struttura, a campata unica, ha una lunghezza di circa 12,30 e una larghezza di 1,20 mediante la realizzazione di un ponticello pedonale forestale lungo il sentiero n. 235 del Parco Nazionale Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campagna in loc.tà Diga di Ridracoli nel comune di Bagno di Romagna (Fc), identificato al fg. 147 fronte mapp. 17 del comune di Bagno di Romagna (Fc);*
- *Fosso dei Gamberi: demolizione del ponticello esistente e realizzazione di gaveta in pietra lungo il sentiero n. 235, in posizione leggermente più a monte dell'esistente attraversamento. La gaveta avrà larghezza di 1,50, sopra saranno posizionati degli assoni in legno di castagno onde consentire il passaggio sopra il corso d'acqua. L'intervento è posto in loc.tà Diga di Ridracoli nel comune di Bagno di Romagna (Fc), identificato al fg. 146 fronte mapp. 25 del comune di Bagno di Romagna (Fc);.- omissis*

Entrambi gli interventi sono dettagliatamente descritti nei seguenti elaborati a firma dell'Ing.Ivan Rinaldini:

- *elaborato E1 Relazione Tecnica;*
- *elaborato E2 Calcolo della portata idraulica;*
- *elaborato E2 Estratti di mappa documentazione cartografica di progetto.*

Di stabilire quindi in 36 mesi la durata dell'autorizzazione alla realizzazione dei lavori, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di concessione o dell'Autorizzazione Unica; si fa presente che il nulla osta idraulico è condizionato alla predisposizione e trasmissione, da parte del tecnico incaricato dal Richiedente, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna, in via delle Torri, n 6 – Cap. 47121 – Forlì (FC), del progetto di cantiere per l'esecuzione dei lavori precedentemente citati, comprensivo di cronoprogramma, mediante disegni in scala tecnica e contenente, ove del caso, le rampe temporanee per l'ingresso e l'uscita dei mezzi di movimentazione terra dall'alveo, nonché le date di inizio e di fine dei lavori. Il crono programma e il progetto di cantiere dovranno essere inviati a mezzo posta elettronica, s t pc.romagna@regione.emilia-romagna.it, stpc.romagna@postacert.regione.emilia-romagna.it, fax al numero 0543459724, mediante lettera o consegnate a mano presso gli uffici del Servizio; e di condizionare infine il rilascio del nulla osta alle seguenti prescrizioni:

- 1. la durata del presente nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;*
- 2. Sono a carico del Richiedente l'esattezza delle informazioni tecniche fornite attinenti alla richiesta di concessione, compresa quindi la determinazione della superficie demaniale, che il posizionamento dell'area sulla cartografica catastale; quindi il Richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovesse successivamente rilevare errate;*
- 3. L'intervento dovrà essere realizzato in conformità agli elaborati progettuali presentati, nonché agli elaborati esecutivi di cantiere richiamati precedentemente. Il Direttore dei lavori dovrà presentare, a conclusione delle opere, dichiarazione di conformità al progetto concessionato. In particolare, il richiedente, nell'esecuzione dei lavori, dovrà adottare tutte le misure e le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro, D. Lgs. n. 81/2008, tenendo sollevata questo Servizio (Autorità idraulica) da qualsiasi responsabilità per infortuni ai lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi. Ogni modifica e intervento alle opere assentite, dovrà essere preventivamente concessionato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna - sede di Forlì- Cesena;*
- 4. I materiali litoidi, quali ghiaia e sabbia, che sono e restano di proprietà demaniale, non potranno essere asportati dall'alveo del corso d'acqua e dalle sue pertinenze. E' proibito gettare o abbandonare nel corso d'acqua rifiuti o materiali e/o prodotti;*
- 5. L'area a monte e a valle degli attraversamenti, per una lunghezza almeno pari a 10 metri, dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiali, detriti o rifiuti, che possano essere trascinati da eventuali piene, o dalla vegetazione, ai fini di favorire il naturale deflusso delle acque. La manutenzione e la pulizia dei tratti dei corsi d'acqua é quindi a carico del Richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta i soli lavori di rimozione degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra*

vegetazione e/o materiale che sia di ostacolo al libero deflusso delle acque;

6. Il presente nulla osta ai soli fini idraulici concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale demaniale, pertanto l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private eventualmente necessarie al trasporto e alla collocazione del materiale riguardante tale intervento dovrà essere concordata dal richiedente con i rispettivi proprietari.

7. Gli eventuali tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale, e nelle sue pertinenze saranno effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo tassativamente il periodo 20 febbraio 12 agosto, per le quali dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui al punto 2.4 lettera B.1 e B.2 del Disciplinare Tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della rete Natura 2000 SIC e ZPS (Deliberazione di Giunta Regionale n. 667 del 18/05/2009) nel quale ricade l'area in trattazione. I materiali provenienti dal taglio di manutenzione della vegetazione dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente. L'esecuzione dei lavori dovrà essere preventivamente comunicata a questa Agenzia (ASTePC) e all'amministrazione concedente ARPAE per le opportune prescrizioni.

CONDIZIONI GENERALI

- Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.

- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito di pertinenza demaniale.

- L'impresa dovrà dare informazione alla Regione Emilia-Romagna, Servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca di Forlì- Cesena (all'indirizzo di posta elettronica certificata stacp.fc@postacert.regione.emilia-romagna.it o al fax n. 0543- 714714, della data di inizio dei lavori, con almeno quindici giorni di preavviso, ai fini della valutazione, da parte dei tecnici del Servizio sopracitato, delle possibili turbative all'habitat naturale e della presenza di fauna ittica. Tale Servizio della Regione provvederà a formulare le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento.

- Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.

- Di stabilire che il Richiedente dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale. In particolare, la procedura si attiverà in caso di emissione da parte di ARPA Emilia-Romagna del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità; sarà cura del richiedente consultare tale documento che è reperibile presso il sito citato oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto Bollettino di criticità.

- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

- Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC).

- È compito del Richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori

autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi.

- In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna-sede di Forlì-Cesena, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente.

- Di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa. - omissis"

B) Nulla Osta del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi

Il concessionario deve altresì rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al nulla osta + N. 216/18 del 10/09/2018 rilasciato dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi con le seguenti prescrizioni:

- 1. Tutti gli elementi in acciaio dovranno essere opportunamente rivestiti in legno;*
- 2. Il parapetto dovrà essere realizzato con tipologia staccionata a croce di S.Andrea;*
- 3. Al termine dei cantieri, tutte le opere provvisorie, le attrezzature, gli apprestamenti ed i materiali di cantiere, vengano smantellati e rimossi, nonché siano attuati tutti gli interventi di rimessa in pristino dello stato originale dei luoghi, laddove modificati dalle attività di cantiere e/o da opere temporanee; e che altri eventuali materiali estranei all'ambiente, quali plastiche, metalli, cementi o provenienti da altre opere di demolizione, vengano raccolti e recuperati oppure smaltiti nelle apposite sedi e nelle forme di legge.*

L'imminente inizio dei lavori dovrà essere comunicato alla Stazione Carabinieri "Parco" San Piero in Bagno, Tel. 0543/917087 335/1604186, pec 043585.001@carabinieri.it che provvederà a fornire indicazioni utili al rispetto delle prescrizioni impartite.

La validità del presente nulla osta coincide con quella degli atti autorizzativi o concessori di cui costituisce parere preventivo e vincolante, in assenza di questi, o di precise indicazioni temporali, il periodo di validità è comunque fissato in anni 3 (tre) dalla data di emissione.

Resta comunque inteso che dovranno essere acquisite tutte le altre eventuali autorizzazioni degli Enti competenti e sono fatti salvi eventuali diritti di tezi – omissis".

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.